



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CONZATTI, MALLEGGNI, CALIENDO, BERARDI,
PAPATHEU, BARBONI, PICHETTO FRATIN e FANTETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di
mediazione civile e commerciale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge propone una revisione del procedimento di mediazione civile e commerciale, attraverso modifiche del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Tale proposta di modifica si rende opportuna per alleggerire il lavoro dei tribunali affermando che talune controversie possano essere risolte con metodi alternativi di risoluzione dei conflitti.

Dal 2016 si è registrata anche la posizione favorevole del Consiglio nazionale forense che ha abbracciato la mediazione civile e commerciale quale metodo di risoluzione stragiudiziale nonché vero e proprio complemento alla giustizia ordinaria.

Oggi, trascorso un decennio dall'approvazione del decreto legislativo n. 28 del 2010, i risultati comunque positivi ci invitano a potenziare l'ambito di applicazione della mediazione civile e commerciale.

Il presente disegno di legge, vuole migliorare la procedura di mediazione per raggiungere, con ragioni di giustizia, risultati soddisfacenti per le parti in termini di miglior accordo possibile, rapidità e convenienza economica.

Nel presente disegno di legge vengono in particolare introdotte novità in materia di procedimento, di clausola di mediazione e clausola *multistep*, inserite nuove fattispecie contrattuali per le quali l'esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità e, infine, viene anche disciplinata la mediazione nei procedimenti di ingiunzione.

Una modifica importante ai fini procedurali riguarda l'eliminazione dell'incontro preliminare di mediazione, sostituito dall'avvio immediato del procedimento con il primo incontro. In caso di esito negativo di quest'ultimo, si prevede la restituzione della metà delle indennità di mediazione versata da ciascuna parte.

Infine, il disegno di legge introduce una modifica alle disposizioni fiscali, riferita alle indennità da corrispondere al mediatore e alle relative detrazioni fiscali.

L'obiettivo del disegno di legge è quello di dare nuova dignità e maggiori potenzialità di efficacia alla mediazione civile e commerciale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo la lettera *e*) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« *e-bis*) procedimento: la procedura di mediazione amministrata dall'organismo che inizia con il deposito della domanda di mediazione, prosegue con uno o più incontri, per terminare con la redazione del processo verbale di accordo o di mancato accordo conciliativo;

e-ter) clausola di mediazione: la clausola contrattuale con la quale, in caso di controversia futura, le parti si obbligano all'esperimento della mediazione civile e commerciale;

e-quater) clausola *multistep*: la clausola contrattuale con la quale, in caso di controversia futura, le parti si obbligano all'esperimento della mediazione civile e commerciale e, in caso di esito negativo, allo svolgimento di una procedura arbitrale ».

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo diverso accordo tra le parti ».

Art. 3.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « bancari e finanziari, » sono aggiunte le se-

guenti: « nonché contratti di opera, di opera professionale, di appalto privato, di fornitura e di somministrazione, di *franchising*, di *leasing*, concorrenza sleale non interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, contratti relativi al trasferimento di partecipazioni sociali, rapporti sociali inerenti tutti i tipi di società »;

2) al primo periodo, le parole da: « ovvero i procedimenti » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le materie ivi regolate »;

3) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con cui viene iniziato il processo »;

4) il terzo periodo è soppresso;

5) al sesto periodo, le parole da: « assegnando » fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al comma 4, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Successivamente a tali pronunce l'onere di avviare la mediazione è a carico dell'opposto, pena la revoca del decreto ingiuntivo »;

c) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole da: « o conciliazione e il tentativo non risulta esperito » sono sostituite dalle seguenti: « e la mediazione non risulta esperita »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione è iniziata, ma non conclusa. »;

3) al quarto periodo, le parole da: « al contratto » fino alla fine del periodo

sono sostituite dalle seguenti: « alla conclusione del contratto o a quanto previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto »;

d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dal momento del deposito, la domanda di mediazione produce ai fini della prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. »;

e) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *6-bis.* Qualora nel verbale di accordo le parti abbiano acconsentito alla cancellazione della causa dal ruolo e all'estinzione del procedimento, il giudice, se il verbale attestante il raggiungimento di accordo e il predetto consenso venga depositato nella cancelleria a cura della parte interessata, provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile ».

Art. 4.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo, le parole: « con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente a cura dell'organismo di mediazione con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione »;

2) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le parti devono essere presenti di persona oppure, per giustificati motivi, tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. Per le persone giuridiche è richiesta la partecipazione

tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipano alla mediazione assistite dalla propria avvocatura, ove presente. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal presente decreto, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Le parti devono comportarsi secondo buona fede e lealtà nonché con spirito di cooperazione »;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « solo dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il giudice, anche nel corso del giudizio, a prescindere dalla soccombenza, con provvedimento separato, può condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma che ammonti nel minimo all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e nel massimo al triplo di tale importo ».

Art. 5.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: « le dichiarazioni rese » sono inserite le seguenti: « , anche in relazione ad eventuali

proposte conciliative ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 13, » e la parola: « parziale » è sostituita dalla seguente: « parzialmente ».

Art. 6.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo, le parole: « può formulare una proposta di conciliazione » sono sostituite dalle seguenti: « redige verbale nel quale attesta esclusivamente il mancato raggiungimento dell'accordo. In tal caso può anche formulare una proposta di conciliazione. »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso il mediatore può formulare una proposta qualora la parte convocata non sia comparsa »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: « , per procedere alla trascrizione dello stesso » sono sostituite dalle seguenti: « o un atto per il quale è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese, per procedere alla trascrizione o all'iscrizione dello stesso »;

c) al comma 4, dopo le parole: « con l'indicazione della proposta » sono aggiunte le seguenti: « e della parte che non l'ha accettata ».

Art. 7.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche con riguardo ai suoi rapporti professionali e personali con i rappresentanti delle parti »;

b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Su istanza di parte, motivata sulla base di una delle ragioni segnalate dal mediatore di cui al comma 2, lettera b), o di altra seria ragione di possibile pregiudizio all'imparzialità, ovvero sulla base del mancato rilascio della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), il responsabile dell'organismo, sentito il mediatore in merito, provvede all'eventuale sostituzione del mediatore ».

Art. 8.

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di garantire il principio di trasparenza, l'organismo deve mantenere un sito *web* aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura di mediazione e che consenta di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica. Il sito deve contenere inoltre le seguenti informazioni: oggetto sociale; nome del responsabile dell'organismo; nome dei soci, associati, responsabili e finanziatori; regolamento di procedura, indennità di mediazione e criterio di calcolo; statistiche dettagliate e aggiornate almeno semestralmente sulle procedure gestite e i *curricula* di tutti i mediatori ».

Art. 9.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente, per le media-

zioni disposte dal giudice, previa valutazione del medesimo al fine di eliminare o ridurre il rischio di comportamento negoziale elusivo o simulatorio »;

b) al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero quando è prevista contrattualmente dalla clausola di mediazione »;

c) al comma 5-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « . L'organismo tuttavia può detrarre ai fini fiscali l'ammontare dell'indennità che gli sarebbe spettata. »;

2) al secondo periodo, le parole: « la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, » sono soppresse;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, ovvero è disposta dal giudice, la parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha diritto ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche per l'attività svolta dal difensore dinanzi all'organismo di mediazione. In caso di mediazione svolta prima del processo, conclusasi con accordo, il consiglio dell'ordine competente all'ammissione è quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. La liquidazione del compenso al difensore in tal caso è effettuata dall'ufficio giudiziario che sarebbe stato competente per il giudizio. »;

d) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*bis.1*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal

comma 4 del presente articolo e dal decreto previsto dall'articolo 16, comma 2, se la mediazione si conclude con esito negativo entro il primo incontro di mediazione le parti hanno diritto alla restituzione della metà dell'indennità della mediazione versata da ciascuna parte.»;

e) al comma 8, le parole: « 7,018 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 14,036 milioni di euro ».

Art. 10.

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi, in caso di raggiungimento di accordo, possono detrarre fiscalmente l'indennità di mediazione fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di mancato accordo, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo, fino a concorrenza di euro duecentocinquanta ».

Art. 11.

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo le parole: « campagne pubblicitarie » sono inserite le seguenti: « , da svolgere periodicamente ».

€ 1,00